



ORDINANZA N. 427

### TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

#### IL SINDACO – AUTORITA' SANITARIA LOCALE

- Vista l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 268, concernente l'oggetto;
- Visto il Comunicato stampa del detto Ministero in data 3 marzo 2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: sanzioni";
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 13 comma 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

#### ORDINA

**Art. 1** – chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 marzo 2009 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			VIOLAZIONE	SANZIONE	
Articolo	Comma	Lettera		Minima	Massima
			<b>DELL'OBBLIGO DI:</b>		
1	1		CUSTODIA E BUON GOVERNO del cane ( Art. 672 del c.p.).....	€ 25,00	€ 258,00
1	3	a	utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.....	€ 25,00	€ 50,00
		b	portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.....	€ 25,00	€ 40,00
		c	affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.....	€ 25,00	€ 100,00
2	4		raccogliere le feci del cane e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.....	€ 30,00	€ 60,00
			<b>DEL DIVIETO DI :</b>		
2	1	a	addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.....	€ 25,00	€ 40,00
		b	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.....	€ 150,00	€ 258,00
		c	sottoposizione di cani a doping, così come definito all'ari. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.....	€ 150,00	€ 258,00
		d	interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali - 2) taglio delle orecchie - 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale (reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro).		
		e	vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d) .....	€ 150,00	€ 258,00

**Art. 2** – In relazione al combinato disposto degli artt. 3 comma 1 e 6, dell'Ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3 comma 3 della stessa ordinanza, provvedono a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 400,00.

**Art. 3** – Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sanzioni I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> del capo 1 della legge 689/1981 e successive modificazioni.

**Art. 4** – Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

La polizia municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, li 03 aprile 2009

IL SINDACO  
Giuseppe FALCHERO